CONSORZIO DI BONIFICA DELLA PIANA DI VENAFRO (IS)

IL PRESIDENTE DEL CONSORZIO

RENDE NOTO

che, con Deliberazione del Consiglio dei Delegati n.6 del 18.07.2025, è stata convocata, per il giorno domenica 26 ottobre 2025, l'Assemblea dei consorziati per l'elezione dei componenti del Consiglio dei Delegati.

Le operazioni di voto avranno inizio alle **ore 8.00 di domenica 26.10.2025 e** termineranno alle **ore 22.00** dello stesso giorno. I seggi per la votazione saranno istituiti tutti nella sede unica del Consorzio, sita in Via Colonia Giulia, 2 – Venafro.

SI RIPORTANO I DATI SALIENTI DEL PROCEDIMENTO ELETTORALE PREVISTI DALLO STATUTO CONSORTILE

rif. ART. 10 - COSTITUZIONE

L 'Assemblea ha funzioni elettive. Fanno parte dell'Assemblea tutti i proprietari consorziati, iscritti nel catasto del Consorzio, che godano dei diritti civili, abbiano compiuto i diciotto anni e che paghino i contributi imposti dal Consorzio ai sensi dell'art.10 della Legge Regionale n. 42/2005 e ss.mm.ii., solidalmente con il proprietario o in luogo di questi, sono iscritti nel catasto consortile e fanno parte dell'Assemblea anche i possessori di fatto e, se lo richiedono, i titolari di diritti reali, nonché gli affittuari ed i conduttori dei terreni ricadenti nel comprensorio i quali per norma di legge o per contratto, siano tenuti a pagare e paghino il contributo consortile. L'assemblea elegge i componenti del Consiglio dei delegati, secondo le modalità e nei termini previsti dal presente statuto.

rif. ART. 11 – ELEZIONI DEL CONSIGLIO DEI DELEGATI

Il procedimento elettorale è disciplinato secondo i principi di cui all'articolo 19 della Legge Regionale n. 42/05 come sostituito dalla L.R. n.1 del 24/01/2018.
Ai fini dell'esercizio del diritto di elettorato, **i consorziati aventi diritto al voto sono divisi in tre fasce**, ad ognuna delle quali sono attribuiti i seggi in ragione della contribuenza complessiva a cui sono tenuti i consorziati per ogni singola fascia.
Rientrano nella **prima fascia** i consorziati tenuti ad un contributo inferiore al rapporto tra la contribuenza consortile totale del consorzio ed il numero totale delle ditte consorziate.
Rientrano nella **terza fascia** i consorziati tenuti ad un contributo superiore al rapporto tra la contribuenza consortile totale di ciascun consorzio decurtata della contribuenza a cui sono tenuti i consorziati di prima fascia e il numero totale delle ditte contribuenti di ciascun consorzio, decurtato del numero di ditte appartenenti alla prima fascia.
Alla **seconda fascia** appartengono i consorziati non appartenenti alla prima e alla terza fascia.
La contribuenza consortile totale ed il numero totale delle ditte consorziate di cui alle suddette fasce sono determinati sulla base di quanto riportato nel catasto consortile aggiornato alla data della convocazione delle elezioni consortili. L'elezione del Consiglio dei delegati si svolge a scrutinio segreto, contemporaneamente e separatamente, fascia per fascia, su presentazione di liste concorrenti di candidati compresi nella lista degli aventi diritto al voto della rispettiva fascia.
Il sistema di voto è impiantato sul concorso tra liste di candidati presentate da un numero minimo di consorziati, come indicati all'Art.13 dello Statuto. Il numero di candidati per lista è il più ampio possibile, con un minimo non inferiore al numero dei consiglieri da eleggere nella fascia ed un massimo non superiore al numero dei consiglieri da eleggere tra tutte le fasce. Non sono consentite espressioni di voto al di fuori delle liste. Non è consentito votare per più di una lista.
E' consentito il voto per la lista senza espressione di preferenze. E' consentita l'espressione di un numero di preferenze non superiore al numero dei consiglieri da eleggere nella fascia. I seggi verranno attribuiti con il sistema maggioritario. Sono eletti, all'interno di ciascuna lista, candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti preferenziali.
All'esclusivo fine di garantire la partecipazione al voto dei consorziati iscritti in fasce nelle quali non fosse effettuata la valida presentazione di almeno una lista, è prevista la libera espressione di preferenza a favore di qualunque iscritto nella fascia. Solo in tal caso l'attribuzione dei delegati riservati alla fascia avviene sulla base di una semplice graduatoria decrescente di numeri di preferenze personali riportate dai singoli votanti. In ogni caso, a parità di voti, sia in presenza di una o più liste sia in assenza di liste, risulta eletto il consorziato con maggior carico contributivo e, in caso di ulteriore parità, il più anziano di età.

rif. ART. 12 – DIRITTO AL VOTO

Hanno diritto al voto i componenti l'Assemblea dei consorziati, di cui ai commi al precedente Art.10, che abbiano compiuto 18 anni, godano dei diritti civili e siano in regola con il pagamento di tutte le rate dei contributi, canoni ed altri oneri dovuti al Consorzio alla data della Delibera di convocazione delle elezioni consortili (18.07.2025).
Ogni membro dell'Assemblea dei consorziati ha diritto ad un solo voto, a meno che non ricopra anche la qualifica di rappresentante legale di persone giuridiche, ovvero di curatore o amministratore di fallimento. In tal caso ha diritto a due o più voti distinti. Per le persone giuridiche, per i minori e per gli interdetti, il diritto di voto è esercitato dai rispettivi rappresentanti legali o da rappresentanti specificatamente designati dai competenti Organi societari; per i falliti e sottoposti ad amministrazione giudiziaria, dal curatore o dall'amministratore. In caso di comunione, il diritto al voto è esercitato dall'intestatario dei contributi, fatta eccezione per il caso in cui l'intestatario comunichi al Consorzio il nominativo di altro comproprietario della stessa comunione il quale acquisisce il titolo di avente diritto al voto. L'iscrizione nell'Elenco degli aventi diritto al voto costituisce il titolo per l'esercizio del diritto stesso. In caso di decesso degli iscritti nell'elenco degli aventi diritto al voto può esercitare lo stesso diritto il primo dei legittimi eredi del "de cuius" che ne faccia formale richiesta al Consorzio. I legali Rappresentanti delle società ed Enti possono delegare l'esercizio del diritto di voto ad un altro membro dell'Ente di appartenenza.

rif. ART. 13 – OPERAZIONI DI VOTO

L''Elenco degli aventi diritto al voto, redatto dall'Ufficio competente, è approvato con Deliberazione del Comitato Esecutivo, e deve avvenire ogni qualvolta viene convocata l'Assemblea. L'Elenco deve essere aggiornato e chiuso alla data della convocazione delle elezioni consortili. L'Elenco dovrà contenere per ciascun avente diritto al voto: le generalità dei consorziati intestatari degli avvisi di pagamento; l'ammontare complessivo del contributo iscritto nel ruolo dell'esercizio finanziario in corso alla data di convocazione delle elezioni consortili; l'indicazione della sede presso la quale deve essere esercitato il diritto di voto.
La deliberazione del Comitato Esecutivo di approvazione dell'elenco degli aventi diritto al voto, unitamente allo stesso, sarà pubblicata oltre che all'Albo pretorio consortile, sul sito internet del Consorzio ed all'Albo pretorio dei Comuni ricadenti nel comprensorio, per un periodo di 15 giorni consecutivi.
Durante lo stesso periodo l'Elenco cartaceo sarà depositato, a disposizione degli interessati, presso l'Ufficio Amministrativo del Consorzio.
Dell'avvenuta pubblicazione dell'Elenco sarà data contemporaneamente notizia mediante affissione nei Comuni di apposito manifesto informativo e con comunicato stampa sui principali organi di informazione locale, nel quale saranno, altresì, indicati il termine e le modalità per la presentazione degli eventuali reclami da parte degli interessati.
I reclami contro le risultanze dell'Elenco saranno diretti al Comitato Esecutivo, inviati, mediante presentazione al protocollo del Consorzio negli orari d'ufficio, con raccomandata A.R., tramite Pec o nelle forme di legge, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di dieci giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione.
Il Comitato Esecutivo, sugli eventuali reclami pervenuti, entro dieci giorni dall'acquisizione degli stessi al protocollo del Consorzio, si pronuncia con provvedimento motivato introducendo eventuali variazioni nell'Elenco. Tali decisioni vengono comunicate ai destinatari con raccomandata A.R. o Pec o altre modalità di legge, entro 5 gg dalla data di pubblicazione dell'atto all'Albo del Consorzio. Per ogni fascia viene istituito uno o più seggi composti da un Presidente, due scrutatori ed un segretario, nominati dal Direttore su proposta del responsabile dell'Area Amministrativa previo avviso pubblicato all'albo pretorio e sul sito istituzionale del Consorzio.
Le votazioni avvengono a scrutinio segreto. Le schede di votazione dovranno essere consegnate al Presidente del Seggio e ai due scrutatori che controllano il numero delle schede. Le schede vanno timbrate dal Presidente del Seggio e ai due scrutatori che controlleranno il numero delle schede e verranno timbrate dal Presidente e scrutatori. Il Presidente prima dell'inizio delle votazioni controllerà, insieme con gli altri scrutatori, il numero di esse, facendone menzione nell'apposito verbale.
Gli iscritti nell'Elenco degli aventi diritto al voto possono presentare liste di candidati scelti tra i consorziati iscritti negli elenchi stessi, ivi compresi i legittimi rappresentanti delle persone giuridiche. Di tutti i candidati deve essere indicato il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita. Le liste devono essere consegnate in originale e copia entro e non oltre le ore 17:00 del ventesimo giorno anteriore alla data di convocazione dell'Assemblea al funzionario del Consorzio, Responsabile dell'Area Amministrativa, il quale curerà l'acquisizione al protocollo dell'Ente apponendo sulla copia la firma per ricevuta con l'indicazione dell'ora e del giorno di ricezione e del numero di protocollo.
Ciascuna lista (riportante la denominazione della stessa), deve essere firmata per accettazione dai candidati e sottoscritta da un numero di aventi diritto al voto per ciascuna fascia e precisamente: fascia 1: **n.40 firmatari, fascia 2: n.20 firmatari, fascia 3: n.10 firmatari.**
Le firme dei candidati e quelle dei presentatori delle liste dovranno essere dichiarate autentiche da un Notaio, dai Segretari Comunali dei Comuni del Comprensorio Consortile o dai funzionari del Consorzio, debitamente autorizzati dal direttivo e le potranno autenticare anche presso la sede dei comuni del comprensorio.
I candidati e i presentatori non possono figurare in più di una lista. Qualora più liste contengano uguali firme di candidati o di presentatori, avrà efficacia la firma apposta sulla lista pervenuta anteriormente, considerandosi nulla la firma delle liste successive.
Gli atti gestionali del Consorzio, debitamente motivati, in ordine all'accettazione o esclusione delle liste nonché alla eliminazione delle firme ricorrenti in più di una lista saranno comunicate, entro otto giorni dal ricevimento delle stesse, al primo fra i firmatari presentatori della relativa lista.
Le liste accettate saranno distintamente trascritte dal Consorzio secondo l'ordine di presentazione al protocollo e, sulle schede predisposte per le votazioni, verrà altresì rispettato l'ordine con cui i candidati figurano nelle singole liste. In testa a ciascuna lista sarà stampata una casella e a fianco di ciascuno dei nomi dei candidati indicati nelle liste sarà stampata una casella di minore dimensione.
Per votare la lista dei candidati, va apposto un segno sulla casella stampata in testa alla lista medesima. L'elettore può, altresì, votare singoli candidati indicati in una lista apponendo un segno nelle relative caselle stampate a fianco dei nominativi medesimi.
In ogni scheda non può essere votato, a pena di nullità della scheda, un numero di candidati superiore a quello dei consiglieri da eleggere.
In caso di contestazione sui dati anagrafici relativi agli iscritti nell'elenco dei votanti, derivante da mero errore di trascrizione, il Presidente del seggio è autorizzato a far luogo, seduta stante, alle necessarie correzioni sulla base di apposita dichiarazione di rettifica a firma del Responsabile dell'Area Amministrativa o del Direttore, esibita e consegnata dall'interessato, per risultare allegata al verbale.
Gli aventi diritto al voto che, al momento stabilito per la chiusura delle votazioni, si trovino nella sede del Consorzio saranno ammessi a votare.
L'elettore, espresso il voto, consegnerà la scheda, dopo averla ripiegata, al Presidente del seggio il quale, previo contestuale riscontro, la introdurrà subito nell'apposita urna. Nel contempo uno degli scrutatori apporrà la firma accanto al nome dell'elettore iscritto nell'elenco degli aventi diritto al voto.
Sono nulle le schede che, oltre all'espressione del voto, contengano qualsiasi annotazione o segno, anche involontario, che possa renderne identificabile la provenienza.
Subito dopo la chiusura della votazione il Presidente del seggio e gli scrutatori procederanno allo scrutinio. Le votazioni sono valide qualunque sia il numero dei votanti.
Contro le operazioni elettorali può essere interposto reclamo al Comitato Esecutivo, da depositarsi entro cinque giorni dalla data di chiusura delle operazioni di voto, presso la segreteria del Consorzio. Il Comitato Esecutivo uscente, entro 7 (sette) giorni dal ricevimento del verbale di cui al comma 31, presa visione dei verbali e degli atti, su specifico atto istruttorio della competente Area Amministrativa, decide sugli eventuali reclami e procede all'adozione della Deliberazione di proclamazione degli eletti e del Consigliere più anziano di età, in applicazione delle norme di cui al presente Statuto, previa verifica delle norme di ineleggibilità previste nel successivo art. 14.
Avverso tale atto, che verrà pubblicato ai sensi dell'art.35 dello Statuto, è possibile ricorrere in via gerarchica ai sensi dell'Art. 28 della L.R. n. 42/2005 nonché dell'Art. 37 del presente Statuto.
Per tutto quanto non riportato nel presente Avviso, si rimanda alla normativa di riferimento L.R. n.42/2005 e L.R. n.1/2018 ed al vigente Statuto consortile, consultabile sul sito istituzionale dell'Ente, al seguente indirizzo: https://www.bonificavenafro.it/images/Statuto_2021.pdf

IL PRESIDENTE
Raffaele COTUGNO